



consip

Roma, 19/02/2018

Prot. n. 5527/2018

Inviata via PEC

Classificazione: Consip Internal

Spett.le

Microsoft Italia S.r.l.

Viale Pasubio 21 – 20154 – Milano

services@pec.microsoftpec.it

Fax n. 02/70 39 2020

c.a. Paolo Piccirillo

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell' art. 63 comma 2 lett. b) nn. 2 e 3) del D.Lgs 50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996 – CIG 7369676107. Lettera per Richiesta di offerta.

In virtù di Convenzione stipulata in data 18 agosto 2015, Inail, d'ora in poi Committente, ha affidato a Consip S.p.A. le attività di acquisizione delle prestazioni oggetto della presente iniziativa.

Con la presente, Consip S.p.A. intende pertanto procedere, per conto e nell'interesse della Committente, all'affidamento del Contratto (di seguito per brevità anche "Contratto") avente ad oggetto la fornitura dei servizi di supporto **Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program** per INAIL.

Alla stipula del Contratto si addiverrà all'esito di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Contratto verrà stipulato direttamente dalla Committente.

I presupposti che legittimano il ricorso alla presente procedura sono rappresentati nella Determina a contrarre, pubblicata sul Sito di questa stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", unitamente alla presente Lettera di invito a offrire.

Classificazione Consip confidential

Consip S.p.A. a socio unico
Sede Legale: Via Isonzo 19/E - 00198 Roma
T +39 06 85449.1 - F +39 06 85449 281 - www.consip.it
Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003
Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



In particolare, così come comunicato da Codesta Società con nota del 30 novembre 2017, la stessa risulta essere il Fornitore esclusivo dei servizi **Enterprise Strategy Program** e **Premier**, che saranno oggetto delle prestazioni che afferiranno al Contratto di cui in oggetto.

Dalle richiamate comunicazioni emerge infatti *“che, per i clienti della Pubblica Amministrazione italiana, il pacchetto Supporto Microsoft Premier completo ed integrato viene venduto ed i servizi vengono erogati sul mercato italiano solo da Microsoft S.r.l., consociata di Microsoft Corporation”*, come per ciò che attiene il servizio Enterprise Strategy Program, essendo *“Microsoft s.r.l. ... l'unico operatore economico in grado di fornire alla P.A. italiana”* tali servizi.

Le prestazioni che Codesta Impresa sarà chiamata a eseguire sono dettagliate nella presente Lettera per Richiesta di Offerta e nei suoi Allegati.

Presentando Offerta, l'Impresa ne accetta integralmente termini e condizioni avendone preso piena visione e comprendendone appieno i contenuti.

L'acquisizione in oggetto, secondo le condizioni e le modalità meglio definite nel Contratto, consente di soddisfare le esigenze funzionali di INAIL.

Con la stipula del Contratto la società aggiudicataria si obbliga a fornire i servizi di seguito indicati:

a) Servizio Microsoft Premier (piattaforme di esercizio Microsoft) per un complessivo di 645 giornate erogate per un periodo di 36 mesi secondo le modalità di seguito specificate:

- Erogazione, in modalità a canone, di 45 giornate di servizi di tipo “Reattivo” per la gestione delle chiamate di supporto orientate alla risoluzione di problemi, ovvero attività rivolte alla risoluzione tempestiva dei problemi tecnici aperti, tale supporto è disponibile 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno.

Il pacchetto specifico del servizio Reattivo è il “third tier” che prevede la prioritizzazione delle chiamate di supporto sulle tecnologie: Skype for Business, Windows Server e SQL Server.

- Erogazione, in modalità a canone, di 450 giornate di servizi di tipo “Proattivo”, per lo svolgimento delle seguenti attività di proposizione di “best practices” al fine di ottimizzare l'uso, la gestione e la manutenzione delle piattaforme Microsoft nonché le attività a supporto della definizione di processi e delle linee guida di adozione delle tecnologie Microsoft; attività di installazione, configurazione e “tuning” delle piattaforme Microsoft; erogazione di attività quali: health check, supportability review e risk assessment.
- Erogazione, in modalità a canone, di un totale di 150 giornate di servizi di tipo TAM (Service Delivery Management), atte al coordinamento del personale tecnico Microsoft; alla gestione ed indirizzamento del processo di escalation delle chiamate di supporto di tipo “Reattivo” pianificazione ed ingaggio delle corrette figure professionali Microsoft per ciascun intervento;



alla verifica e misurazione, producendo report periodici, circa l'impiego del servizio "Microsoft Premier";

b) Servizio Enterprise Strategy Program, in modalità a consumo, per un complessivo massimo di 21 pacchetti per un periodo di 36 mesi composto dalle seguenti attività:

Supporto ESP (Enterprise Strategy Program) per 36 mesi – Quantità in Pacchetti	
Attività	Quantità di pacchetti su base annuale
Portfolio Assessment	1
Strategic Plan	2
Prototipazione	2
Planning	2
Totale Pacchetti	7

I costi per i rischi interferenziali sono pari a zero in ragione della natura intellettuale delle prestazioni da rendere.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i costi della manodopera sono stimati complessivamente pari a Euro 265.000,00.

Il Contratto potrà prevedere l'applicazione di penali nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.

INAIL, ai sensi e per gli effetti all'art. 4, comma 4, del D. lgs. n. 231/02 e s.m.i., si riserva di negoziare con il fornitore i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura; si prega, in sede di formulazione dell'offerta economica, di tenere in considerazione tale previsione.

A fronte della corretta e completa esecuzione delle forniture e dei servizi oggetto del Contratto, la Committente pagherà al Fornitore un corrispettivo contrattuale suddiviso in ratei trimestrali posticipati come da indicazioni contrattuali.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, a eccezione di quanto previsto dalla clausola contrattuale di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, c. 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della stipula del Contratto, verrà richiesto al Fornitore di produrre:

- i) garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, conforme al facsimile di cui all'Allegato 4; la garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione del garante autenticata da



notaio e dovrà essere irrevocabile. La garanzia dovrà essere prodotta secondo una delle due modalità seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; ovvero, in alternativa:
 - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs.n. 82/2005;
- ii) polizza assicurativa conforme alle condizioni che saranno definite dal Contratto;
- iii) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente affidamento nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate a operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010;

L'ANAC con il Comunicato del Presidente del 4.5.2016 ha precisato che *“la Deliberazione n. 157 del 17.2.2016 è da ritenersi ancora attuale, con la conseguenza che fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell'art. 81, l'utilizzo di AVCPass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute”*. Tale soluzione risponde appieno all'esigenza avvertita dal legislatore (cfr. art. 216, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016) di garantire un regime transitorio che assicuri alle stazioni appaltanti la possibilità di una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione degli operatori economici. L'ANAC con la sopra citata Deliberazione n. 157 del 17.2.2016 (recante l'aggiornamento della Deliberazione



dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20.12.2012, n. 111) ha, tra l'altro, individuato *“i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici”*.

Codesta società dovrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE".

In adempimento a quanto previsto dall'art. 81 del D.lgs. 50/2016, dal Comunicato del Presidente ANAC del 4.5.2016, dalla Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, la Consip procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa esclusivamente tramite la BDNCP. In tal caso Consip procederà, qualora l'operatore economico non abbia provveduto a registrarsi presso il servizio AVCPass ovvero abbia ommesso di trasmettere il PASSOE, ad assegnare, con apposita comunicazione, un termine congruo per l'effettuazione delle attività sopra previste.

* * *

Alla luce delle considerazioni che precedono, si invita, pertanto, codesta Società a far pervenire a Consip S.p.A. a mezzo pec all'indirizzo postaconsip@postacert.consip.it, entro e non oltre le ore 17:00 del decimo giorno solare dal ricevimento della presente, la propria offerta per l'affidamento del Contratto di cui in oggetto.

Nella menzionata pec dovrà essere allegato quanto segue:

- (a) il **Documento Unico della procedura**, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'attestazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e le ulteriori dichiarazioni riportate nel fac-simile di cui all'Allegato 1 alla presente Lettera Richiesta di Offerta (a tale fine potrà essere utilizzato il menzionato fac-simile). Il documento deve essere sottoscritto digitalmente.

La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente nei confronti di tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 - ossia del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei



membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (ovvero i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico, ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico e del socio unico, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e comunque fino alla presentazione dell'offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. I reati di cui all'art 80 co. 1 non rilevano quando sono stati depenalizzati o quando è intervenuta la riabilitazione o quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti l'operatore dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc). Si precisa inoltre che caso di società con due soli soci (siano essi persona giuridica o fisica), in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 (commi 1 e 2), del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese per entrambi. Si precisa, inoltre, che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data la data di invio della lettera di invito e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente. Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.



Devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;

- tra le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto della presente procedura o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente. Il concorrente nell'indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" e s.m.i..

In tal caso e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione.

- (b) Copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale il cui nominativo e i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.;
- (c) l'Offerta Tecnica, contenente indicazione circa i servizi oggetto di richiesta.
- (d) l'Offerta Economica (Dichiarazione di Offerta Economica) nella quale, conformemente al fac-simile allegato alla presente Lettera per Richiesta di Offerta (Allegato 4), dovrà essere esplicitato il corrispettivo contrattuale globale massimo, omnicomprendente fisso e invariabile che, a pena di esclusione, non dovrà essere superiore all'importo massimo pari ad € 2.240.990,00 (duemilioniduecentoquarantamilanovecentonovanta /00).
- (e) Nell'Offerta Economica dovranno essere altresì esplicitati i singoli corrispettivi da cui è composto l'affidamento e, segnatamente quelli specificati nel fac-simile di Dichiarazione di Offerta Economica (Allegato 4).



- (f) Sempre in allegato alla predetta pec codesta società, ove previamente registrata, dovrà produrre il documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVC_{PASS};
- (g) La documentazione che costituisce l'offerta economica dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi dell'offerente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
 - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E – Roma, C.F. 05359681003);
 - del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);
 - del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo –Procedura negoziata ai sensi dell' art. 63 comma 2 lett. b) n. 3) del D.Lgs 50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microsoft Services Premier Support ed Enterprise Strategy Program per INAIL - ID 1996 – CIG 7369676107).

A comprova del pagamento effettuato, l'offerente dovrà inviare e far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell'offerta copia informatica dell'F23.

(h) dichiarazione, conforme all'Allegato 2 "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.

Unitamente a quanto sopra tutta la documentazione di cui ai precedenti punti andrà prodotta, sempre entro il termine sopra indicato, la copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura (CIG: 7369676107). Le modalità per il pagamento del contributo sono descritte nelle "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2011", consultabili sul sito A.N.AC. http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni.

I documenti di cui ai precedenti punti dovranno essere prodotti sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare la Società.

Si precisa altresì che, in alternativa, il documento di cui al precedente punto **(f)** nonché quello attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 potranno essere prodotti sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità



previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, con una dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi qui richiesti e tutte le dichiarazioni contenute nell'Allegato 1 (Documento unico della procedura), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica comporterà – in luogo della non prosecuzione della procedura – l'applicazione della procedura di soccorso istruttorio descritta nella stessa norma.

Più in particolare, in tal caso, la Consip assegnerà all'offerente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui l'offerente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip non darà corso alla procedura

.Resta fermo quanto previsto dall'art. 80, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione.

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 , l'Ing. Lucia Minorenti.

Distinti saluti.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L'Amministratore Delegato)

Allegati:

Allegato 1 - Documento Unico della Procedura

Allegato 2 - Facsimile Dichiarazione familiari conviventi

Allegato 3 - Schema di contratto

Allegato 4 - Facsimile Dichiarazione d'offerta economica

Allegato 5 - Facsimile cauzione definitiva

Allegato 6 - Condizioni di assicurazione